



ACCORDO DI COOPERAZIONE
tra
LA PROCURA EUROPEA
e
LA PROCURA GENERALE MILITARE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE

La Procura Europea (di seguito: "l'EPPO") e la Procura Generale Militare presso la Corte Suprema di Cassazione (di seguito: "Procura Generale Militare"), congiuntamente denominate "le Parti";

Visti gli Articoli 86 e 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

Considerato il Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017, che attua una cooperazione rafforzata per l'istituzione dell'EPPO (in prosieguo: il Regolamento EPPO), e in particolare gli articoli 4, 5(3), 13(1), 24(2) e 27

Considerati la funzione e il ruolo della Procura Generale Militare e più in generale della magistratura requirente militare, in particolare ai sensi degli articoli 103 co. 3 e 108 della Costituzione della Repubblica italiana, che prevedono che la magistratura militare è indipendente da ogni altro potere, ivi compresi i suoi organi requirenti

Considerata in particolare, nell'ordinamento italiano, la giurisdizione esclusiva delle Procure militari per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate ed ai Corpi armati dello Stato ad ordinamento militare

Rilevato che il Regolamento EPPO prevede l'esercizio esclusivo delle funzioni di pubblico ministero da parte della Procura Europea in tutti gli Stati membri in relazione ai reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea previsti dalla direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF) e nei procedimenti per cui la Procura Europea ha esercitato la propria competenza, dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri fino alla pronuncia del provvedimento definitivo

Considerato che tra i reati per cui, ai sensi dell'ordinamento italiano, le Procure militari hanno giurisdizione esclusiva, sono comprese fattispecie in relazione alle quali gli interessi finanziari dell'Unione Europea potrebbero essere lesi, e per cui la Procura Europea potrebbe dover esercitare la competenza ai sensi degli articoli da 24 a 27 del Regolamento EPPO, comprese le ipotesi di avocazione dalla Procura militare che procede ai sensi dell'art. 24(2) del Regolamento EPPO

Considerato che la elevata specializzazione della magistratura militare rende opportuno che, ove la Procura Europea dovesse esercitare la competenza per fattispecie di reati militari, vi sia una costante consultazione tra la Procura Europea e la Procura militare

Ritenuto che sia nell'interesse comune della Procura Generale Militare e dell'EPPO assicurare, con riferimento ai profili in diritto, il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale e una coerente trattazione dei procedimenti per reati militari per cui l'EPPO dovesse assumere la competenza

Ritenuto infine necessario che, nel giudizio di legittimità di fronte alla Corte di Cassazione, l'EPPO sia rappresentato da un Procuratore Europeo Delegato che esercita funzioni di legittimità anche con riferimento ad eventuali procedimenti per reati militari, così come peraltro previsto dall'accordo intervenuto tra l'EPPO e il Ministro della Giustizia italiano ai sensi dell'art. 13(2) e dall'art. 9 co. 1 D.L.vo 9/2021, così come modificato dall'art. 34 co. 1 lett. d) D.L. 17/2022

Concordano quanto segue:

Articolo 1 **Finalità e ambito di applicazione**

1. Il presente Accordo di cooperazione mira a stabilire e mantenere un rapporto di cooperazione tra le Parti in relazione a procedimenti per reati militari per cui l'EPPO dovesse esercitare la propria competenza.
2. Il presente Accordo di cooperazione, che riguarda unicamente le relazioni tra l'EPPO e la Procura Generale Militare, non è destinato a creare ulteriori diritti e obblighi ai sensi del diritto dell'Unione, e non pregiudica le disposizioni che disciplinano le funzioni dell'EPPO o della Procura Generale Militare.

Articolo 2 **Consultazioni**

1. Fatti salvi gli obblighi delle Parti ai sensi del Regolamento EPPO e del D.L.vo 9/2021, ove possibile l'EPPO e la Procura Generale Militare si consulteranno in ogni occasione in cui l'EPPO riceva notizia da qualsiasi fonte relativa alla commissione di possibili reati militari che ricadano nella sua competenza. La Procura Generale Militare potrà indicare per la consultazione il Procuratore Capo della competente Procura Militare della Repubblica, o un suo sostituto. L'EPPO potrà indicare per la consultazione un Procuratore Europeo Delegato.

2. Nel caso in cui una Procura Militare della Repubblica rilevi la possibilità di informare l'EPPO della pendenza di un procedimento in fase di indagini per cui l'EPPO potrebbe esercitare il proprio diritto di avocazione, il procuratore titolare del procedimento si consulterà con l'EPPO prima di inviare l'informativa prevista dall'art. 24(2) del Regolamento EPPO. L'EPPO indicherà per la consultazione un Procuratore Europeo Delegato.
3. Nel caso in cui l'EPPO eserciti la competenza per un reato militare, avviando un'indagine a norma dell'articolo 26 o avvalendosi del diritto di avocazione ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento EPPO, il Procuratore Europeo Delegato si consulterà regolarmente con un procuratore militare in ogni stato e grado del procedimento. Nel rispetto della assoluta autonomia e indipendenza delle Parti, la consultazione sarà finalizzata ad assicurare, con riferimento ai profili in diritto, il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale e una coerente trattazione dei procedimenti. La Procura Generale Militare potrà indicare per la consultazione il Procuratore Capo della competente Procura Militare della Repubblica, o un suo sostituto.

Articolo 3

Coordinamento relativo a casi specifici

1. Quando risulti che l'EPPO e una Procura Militare della Repubblica conducono indagini collegate, le Parti si coordineranno nello svolgimento delle rispettive attività di indagine.
2. Le Parti possono invitarsi reciprocamente a partecipare, su base paritaria, a riunioni o ad altre iniziative di coordinamento.
3. Su richiesta dell'altra Parte o di propria iniziativa, ciascuna Parte può trasferire all'altra documenti specifici contenuti nel rispettivo fascicolo di indagine, nel rispetto delle norme applicabili in materia di riservatezza delle indagini penali.
4. Ciascuna Parte può sospendere lo scambio di informazioni qualora esso possa ostacolare le indagini in corso o possa compromettere la sicurezza delle persone.

Articolo 4

Punti di contatto

Le Parti designeranno referenti per lo scambio di informazioni e per la collaborazione operativa per l'implementazione del presente accordo. Le stesse si notificheranno tale designazione mediante scambio di lettere.

Articolo 5

Protezione dei dati

1. I dati personali possono essere trattati dalle Parti soltanto nel pieno rispetto del quadro giuridico di protezione dei dati rispettivamente applicabile. Le parti assicurano che ogni attività di ricezione dei dati personali, nonché gli eventuali trasferimenti degli stessi, saranno debitamente registrati e tracciabili, con indicazione, se richiesto da queste o altre norme di attuazione, dei motivi del loro trasferimento. Nessun dato personale sarà conservato più a lungo di quanto necessario per lo scopo per il quale è stato trattato, o di quanto richiesto in virtù di altri obblighi di legge.

2. I dati personali saranno trasmessi per una determinata finalità e non saranno trattati in modo incompatibile con la finalità per la quale sono stati trasmessi.
3. Le Parti rispetteranno qualsiasi limitazione all'uso delle informazioni scambiate o istruzione relativa alla cancellazione o alla distruzione delle stesse, comprese eventuali limitazioni di accesso in termini generali o specifici.
4. Per quanto applicabile e senza pregiudizio per qualsiasi accordo tra le parti quali contitolari e responsabili del trattamento, le parti dovranno cooperare e informarsi reciprocamente in modo appropriato sulla implementazione dei rispettivi obblighi. In particolare, gli obblighi di informazione reciproca saranno attivati:
 - a) in ogni caso di violazione della protezione dei dati personali che sia collegato ai dati scambiati in esecuzione del presente accordo
 - b) qualora vi sia motivo di ritenere che i dati ricevuti o forniti in esecuzione del presente accordo siano inaccurati o incompleti, o non avrebbero dovuto essere scambiati, nel qual caso la parte ricevente assumerà le opportune iniziative.

Articolo 6 Spese

Le Parti sosterranno ognuna le proprie spese relative all'applicazione del presente Accordo, salvo disposizioni contrarie.

Articolo 7 Modifiche e integrazioni

Il presente Accordo di cooperazione può essere modificato per iscritto in qualsiasi momento di comune accordo tra le Parti.

Articolo 8 Entrata in vigore

Il presente Accordo di cooperazione entrerà in vigore dalla data della sua sottoscrizione di entrambe le parti.

Fatto a Lussemburgo e a Roma il 11 luglio 2022, in due originali in lingua inglese e italiana.

Per l'EPPO

**CECCARELLI
Danilo**

Digitally signed by
CECCARELLI Danilo
Date: 2022.07.11 17:48:50
+02'00'


**Danilo Ceccarelli
Vice Procuratore Capo Europeo
Procuratore Europeo per l'Italia**

**Per la Procura Generale Militare presso la
Corte di Cassazione**

Prima Digitalmente da Signed by:
MAURIZIO BLOCK

In Data/On Date:
giovedì 21 luglio 2022 16:53:52

**Maurizio Block
Procuratore Generale Militare presso la
Corte di Cassazione**